



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 26 novembre 2010 n.187
(*Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181*)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 “Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di apportare alcune modifiche alla vigente Legge 17 giugno 2008 n.92 ed ai provvedimenti modificativi ed applicativi della stessa, nonché ad altre leggi che direttamente o indirettamente sono ad essi connesse, anche alla luce delle recenti indicazioni provenienti dagli organismi internazionali deputati in materia;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta dell’8 novembre 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 2010;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TITOLO I

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 1

1. L’articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“b) “Amministrazioni pubbliche”: le Segreterie di Stato, l’Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;”.

Art. 2

1. Al primo comma dell'articolo 4, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, dopo la lettera g) è aggiunto:

“h) monitorare le attività finanziarie esercitate in forma limitata, non tenute agli adempimenti degli obblighi previsti dalla presente Legge, in forza di specifica disposizione di legge.”.

Art. 3

1. L'articolo 12, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni con l'Autorità di polizia e con l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, stipulando appositi protocolli d'intesa.”.

Art. 4

1. L'articolo 12, comma 7, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 2 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia collabora, anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione. L'Autorità di Polizia può altresì scambiare informazioni anche tramite l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.”.

Art. 5

1. L'articolo 13, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“1. Gli Ordini professionali, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti.”.

Art. 6

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“3. L'Agenzia collabora con Banca Centrale, anche scambiando informazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa.”.

Art. 7

1. L'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 4 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 – bis

(Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale)

1. E' istituita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, della quale fanno parte:

- a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario, che ne presiede le riunioni;
- b) il Magistrato Dirigente il Tribunale Unico;
- c) il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;
- e) un rappresentante del servizio vigilanza ispettiva della Banca Centrale;
- f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
- g) due membri delle Forze di Polizia applicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.

2. La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.
3. La Commissione ha le seguenti funzioni:
 - a) coordinare l'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità;
 - b) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte;
 - c) proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
4. La Commissione, secondo le materia all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche.”.

Art. 8

1. L'articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'art.6 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano le seguenti attività:

- a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa sul trust;
- b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
- c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
- d) mediazione creditizia;
- e) mediazione immobiliare;
- f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche;
- g) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- h) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- i) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte;
- j) commercio di cose antiche;
- k) acquisto di oro greggio;
- l) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi;
- m) rivendita o noleggio di beni mobili registrati.”.

Art. 9

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“4. Gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti, nonché i soggetti indicati all'articolo 19, comma 1, lettera c), non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi o degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.”.

Art. 10

1. Dopo l'articolo 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art. 26 bis

(Attività di negoziazione di una valuta contro un'altra esercitata occasionalmente e su scala limitata)

1. Le persone giuridiche che svolgono in modo occasionale e su scala limitata l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, non sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dalla presente Legge, quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) i ricavi di tale attività non superino i 250 euro al mese e il controvalore delle operazioni non superi complessivamente i 5.000 euro mensili;
 - b) tale attività sia limitata a livello di transazioni, comunque non superiore a 3 operazioni al mese per singolo cliente;
 - c) non sia l'attività principale e comunque non superi il 5 % dei ricavi totali;
 - d) tale attività sia meramente accessoria all'attività principale;
 - e) l'attività principale non sia un'attività riconducibile alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
 - f) tale attività sia prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta in generale al pubblico.
2. Qualora l'attività svolta nelle condizioni previste dal comma precedente esponga a rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Congresso di Stato, sentita l'Agenzia, potrà modificare le condizioni di cui al comma.
3. L'Agenzia con proprie Istruzioni disciplina le forme e i modi di monitoraggio dell'attività di cui al presente articolo.”.

Art. 11

1. L'articolo 34 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 15 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“Art. 34 bis

(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)

1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente Legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni, o per il maggior termine richiesto dall'Agenzia.
2. L'incaricato di cui al comma precedente risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.
3. Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei.
4. La funzione di incaricato non è incompatibile con quella di liquidatore o commissario.”.

Art. 12

1. L'articolo 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 35

(Archivio Informatico Antiriciclaggio)

1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell'Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.
2. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), istituiscono un archivio informatico antiriciclaggio.
3. L'archivio informatico antiriciclaggio è formato e gestito secondo criteri uniformi idonei ad assicurare la chiarezza, la completezza, l'immediato e agevole accesso alle informazioni. La tenuta dell'archivio deve altresì assicurare la conservazione cronologica delle informazioni oggetto di modifica o integrazione e la possibilità di desumere evidenze integrate.

4. L'Agenzia, con proprie Istruzioni, disciplina le caratteristiche e la tenuta dell'archivio informatico Antiriciclaggio.”.

Art. 13

1. L'articolo 38, comma 5, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:
“5. Il segreto professionale e il segreto d'ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi previsti nel primo comma.”.

Art. 14

1. L'articolo 40, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è modificato come segue:
“1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c)”.

Art. 15

1. L'articolo 40, comma 7, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:
“7. È consentito comunicare l'avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo.”.

Art. 16

1. L'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:
“1. Le società di revisione e gli altri soggetti non finanziari organizzati in forma societaria devono nominare un responsabile incaricato. Tale obbligo può essere derogato nel caso di società il cui numero di dipendenti non superi le tre unità. In caso di nomina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.”.

Art. 17

1. Dopo l'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente:

“Art.43 bis
(Sostituzione del responsabile incaricato)

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.”.

Art. 18

1. L'articolo 44, comma 7, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:
“7. I soggetti finanziari devono mettere in atto procedure di selezione del personale e dei collaboratori, atte a garantire livelli elevati di professionalità per l'assunzione degli stessi, in ragione del ruolo e delle funzioni da svolgere.”.

Art. 19

1. L'articolo 45, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 45

(Obblighi delle succursali e delle società estere controllate da soggetti finanziari)

1. I soggetti finanziari devono assicurare che le loro succursali estere o i soggetti esteri da essi controllati che svolgono in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 adempiano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.”.

Art. 20

1. L'articolo 49, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:
“Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, è competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata senza ritardo.”.

Art. 21

1. L'articolo 53 bis, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 36 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:
“2. Nel caso sia già stato eseguito il provvedimento di blocco o sequestro, i soggetti finanziari possono informare il cliente dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.”.

Art. 22

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è introdotto il seguente articolo:

“Art.60-bis

(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della presente legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 40.000,00 euro e l'interdizione di 3° grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

Art. 23

1. Dopo l'articolo 60 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, sono introdotte le parole:
“CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.”.

Art. 24

1. L'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'articolo 23 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
5. Qualora la violazione di cui ai commi precedenti ostacoli, ritardi o impedisca il controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza, oltre alle sanzioni previste nel presente articolo, si applica la pena della multa di cui all'art. 84 del codice penale.”.

Art. 25

1. L'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'art. 24 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 62

(Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione)

- “1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro. Con la medesima sanzione amministrativa è altresì punita la violazione degli obblighi di cui all'articolo 35.
2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

Art. 26

1. L'articolo 62 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è abrogato.

Art. 27

1. Dopo l'articolo 62 bis introdotto con l'articolo 25 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, sono soppresse le parole:
“CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.”.

Art. 28

1. L'articolo 73 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:
“1. Per le violazioni amministrative previste dalla presente legge non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.”

Art. 29

1. L'articolo 86, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è abrogato.

Art.30

1. Gli articoli 87 e 88 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono abrogati .

TITOLO II

ATTIVITA' FINANZIARIA ESERCITATA IN MODO OCCASIONALE O SU SCALA MOLTO LIMITATA

Art. 31

1. L'articolo 30 del Decreto Legge 26 Luglio 2010 n.134 è abrogato.

TITOLO III MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 19 GIUGNO 2009 N.74 (Ratifica del Decreto Delegato 4 maggio 2009 n.62 – Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi)

Art. 32

1. All'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74, la lettera c) è abrogata.

Art. 33

1. L'articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 è modificato come segue:
“2. La dichiarazione, resa per iscritto, deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente decreto delegato; essa deve essere consegnata presso i Comandi o le sedi distaccate delle Forze di Polizia. La dichiarazione, debitamente precompilata, deve essere portata al seguito dal dichiarante.

Una copia della dichiarazione, con attestazione del ricevimento, è restituita al dichiarante stesso, il quale deve recarla al seguito.

L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.”.

Art. 34

1. L'articolo 2, comma 4, del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 è modificato come segue:
“4. L'obbligo di dichiarazione si applica anche ai trasferimenti di denaro contante e di strumenti analoghi, da e verso l'estero, effettuati tramite posta. Anche in tal caso la dichiarazione è resa per iscritto, attraverso il modello allegato, mediante consegna presso i Comandi o le sedi distaccate delle Forze di Polizia, nelle 48 ore successive al ricevimento o all'atto di spedizione.”.

Art. 35

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Controlli di polizia)

1. Il personale di Polizia, nell'ambito dei normali controlli ai confini, può verificare l'identità delle persone, sottoporre a ispezione e perquisizione i mezzi di trasporto, i bagagli e le cose portate al seguito, allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi di cui al superiore articolo 2.
2. Gli organi di polizia sottopongono altresì a misure di controllo le persone, i mezzi di trasporto e le cose in essi presenti qualora sussista fondato motivo di ritenere che il trasporto di denaro contante o di strumenti analoghi sia connesso al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Gli organi di Polizia comunicano tempestivamente all'Agenzia di Informazione Finanziaria movimenti transfrontalieri di oro, pietre o metalli preziosi ritenuti sospetti.”.

Art. 36

1. L'articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 è così modificato:
"1. Chiunque ometta di rendere la dichiarazione o fornisca informazioni inesatte o incomplete è punito con la sanzione amministrativa fino al 40% dell'importo trasferito o che tenti di trasferire calcolato sull'eccedenza del controvalore di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro. Nel caso in cui gli strumenti analoghi, pur riportando la firma di traenza non rechino l'indicazione dell'importo, si applica la sanzione amministrativa fissa di 200 euro per ogni strumento."

Art. 37

1. All'articolo 6, comma 10, del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74, la lettera c) è soppressa.

Art. 38

1. L'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 è modificato come segue:
"1. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del presente decreto, le Forze di Polizie trasmettono all'Agenzia di Informazione Finanziaria copia di tutte le dichiarazioni ricevute ai sensi del superiore articolo 2."

Art. 39

1. L'articolo 9, comma 3 del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 è modificato come segue:
"3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, le Forze di Polizia trasmettono, entro il giorno lavorativo successivo, copia delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo."

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2009 N. 104 (*Legge sulle rogatorie Internazionali in materia penale*) COME MODIFICATA DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2010 N.128 (*Modifiche alla Legge 30 luglio 2009 n. 104 - Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale*)

Art. 40

1. Dopo l'articolo 8, comma terzo, della Legge 30 luglio 2009 n. 104 è aggiunto il seguente comma:

"4. Nel caso sia richiesta l'intercettazione da parte di autorità giudiziaria estera mediante richiesta di assistenza giudiziaria, il Giudice Inquirente, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dai superiori commi, dispone l'intercettazione telefonica. Ultimate le operazioni di intercettazione le registrazioni sono immediatamente trasmesse all'Autorità giudiziaria richiedente."

TITOLO V

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 41

1. L'articolo 147, comma terzo, è sostituito dal seguente:
"In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 168 bis, 169, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis,

195 ter, 196, 199, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374, 374 ter comma 1, 388, 389, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.”.

TITOLO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 42

1. L'articolo 37, comma 1, lettera c), della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così modificato:
“c) il contrasto del crimine finanziario in collaborazione con le altre autorità preposte.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta